

POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE ATA**PROCEDURA SELETTIVA****DOMANDE DAL 14 NOVEMBRE AL 13 DICEMBRE 2024**

Modalità di attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree in base al Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

Chi può partecipare alle procedure

Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione di posizioni economiche i dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** inquadrati

- nell'Area dei Collaboratori;
- nell'Area degli Operatori;
- nell'Area degli Assistenti

che, all'avvio dell'anno scolastico, abbiano maturato nell'area **un'anzianità di servizio di almeno cinque anni**.

In tale servizio vanno conteggiate anche le **supplenze annuali** ed il servizio svolto anche in maniera **non continuativo ma effettivamente prestato nell'Area per la quale si concorre**.

Si considera "**annualità di servizio**" il servizio prestato per dodici mesi:

- i mesi interi sono considerati come da calendario;
- le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computato in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a quindici giorni si considera come mese intero.

Nel servizio non si considera l'anno scolastico in corso.

Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane **all'estero** e a quello **collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo** ovvero in posizione di status equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.

Nota bene: OPERATORE DEI SERVIZI AGRARI (EX Area AS - ADETTI ALLE AZIENDE AGRARIE)

Possono partecipare per l'attribuzione della posizione economica nell'Area degli Operatori anche i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari con

almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell'Area As del previgente ordinamento professionale.

Domande di partecipazione

I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di partecipazione, per il profilo professionale di inquadramento, **nella provincia di titolarità**.

Il personale che **ha perso la titolarità** deve presentare domanda **nella provincia di ultima titolarità**.

Modalità

Le istanze di partecipazione potranno essere inviate dal **14 novembre e fino al 13 dicembre** esclusivamente in modalità telematica.

Il servizio è raggiungibile attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".

Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".

Sarà possibilità modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza della domanda, anche se già precedentemente inviata.

Chi non deve presentare domanda

- Il personale che ha già in precedenza superato il corso di formazione e non è stato dichiarato decaduto dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria.
- Il personale utilmente collocato nelle graduatorie predette e trasferito in altra provincia rispetto a quella di presentazione della domanda ha diritto all'attribuzione della posizione economica nella provincia di nuova titolarità.

Numero di posizioni e ripartizione

La ripartizione delle **46.297** nuove posizioni economiche:

- **28.539** nell'Area dei Collaboratori;
- **82** nell'Area degli Operatori;
- **12.549** prime posizioni economiche nell'Area degli Assistenti;
- **5.127** seconde posizioni economiche nell'Area degli Assistenti.

Accesso ai corsi di formazione ed eventuale prova selettiva

Tutto il personale in possesso dei requisiti richiesti, previa presentazione della domanda di partecipazione, **è ammesso ai corsi di formazione.**

Qualora le risorse destinate alla formazione **non siano sufficienti** a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda, **è ammesso a frequentare il corso un numero di aspiranti pari al 130% dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva.**

Il calendario della prova, con indicazione della data e dell'ora di svolgimento della stessa, sarà pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.

La prova finale di valutazione consiste **in un'unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla**, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.

A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: **punti 1;**
- mancata o errata risposta: **punti 0;**

La durata della prova è pari a 30 minuti.

Per i candidati con patologie limitatrici dell'autonomia o con disturbi specifici di apprendimento sono assegnati, a richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione, tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova nonché la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura o scrittura o di sostituire la prova scritta con un colloquio orale di contenuto analogo.

Formazione

La frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.

I corsi sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, **entro 45 giorni** dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero.

A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione da svolgersi secondo le modalità e nel rispetto della tempistica che saranno successivamente indicati.

La mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.

NB: Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all'attività formativa.

Personale assegnato o trasferito in altra provincia e corso di formazione

Assegnazione o utilizzazione in altra provincia e svolgimento del corso

Il personale utilizzato o assegnato provvisoriamente in altra provincia conserva il diritto allo svolgimento delle attività formative per le quali è stato ammesso e i diritti di graduatoria nella provincia di titolarità.

Ammissione al corso e trasferimento in altra provincia

Il trasferimento in altra provincia non comporta decadenza dalle attività formative alle quali l'aspirante è stato ammesso.

Superamento del corso e trasferimento in altra provincia

Il trasferimento in altra provincia rispetto a quella di inserimento nella graduatoria comporta per il personale che abbia già superato il corso di formazione la perdita dei diritti di graduatoria per l'attribuzione della posizione economica nella provincia per cui ha fatto domanda salvo il diritto, a domanda dell'interessato, all'inserimento nella graduatoria della provincia di nuova titolarità in coda rispetto agli altri aspiranti ivi già utilmente collocati.

Formulazione delle graduatorie e preferenze

Gli aspiranti sono graduati per ciascun profilo professionale in ogni provincia in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione.

In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio.

A parità di merito e di titoli di anzianità di servizio, la preferenza è così determinata:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.
- **Entro trenta giorni dallo svolgimento della prova finale** di valutazione e dell'invio delle relative graduatorie agli Ambiti territoriali, gli stessi, sulla base delle graduatorie formulate all'esito del corso di formazione, verificate le precedenze nelle ipotesi di candidati che hanno ottenuto parità di valutazione, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie sul proprio sito Internet.
 - **Entro dieci giorni** gli interessati possono presentare reclamo all'Ambito territoriale competente avverso la posizione in graduatoria.

NB: Le graduatorie hanno validità triennale.

Importi economici

Le posizioni economiche da corrispondere in **tedici mensilità** sono così determinate:

Area dei collaboratori	700
------------------------	-----

Area degli operatori	800
Area degli assistenti 1° Posizione Economica	1300
Area degli assistenti 2° Posizione Economica	2000

N.B. Al personale titolare di posizione economica che presta servizio con orario a tempo parziale l'importo è corrisposto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato.

Compensazioni

Le posizioni economiche eccedenti, per assenza di titolari ovvero di domande, possono essere assegnate con provvedimento a cura del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale al contingente di altra provincia del territorio regionale relativo al medesimo o ad altro profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.

Mantenimento del beneficio

Conserva il godimento del beneficio il personale titolare di posizione economica che, a seguito di mobilità professionale all'interno della propria area di inquadramento contrattuale, consegua il passaggio da un profilo professionale all'altro.

Cessazione del beneficio

Cessazione a qualsiasi titolo: le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente.

Progressione tra le aree: In tale ipotesi, qualora il trattamento stipendiale spettante nella nuova area sia inferiore alla somma di posizione economica e trattamento stipendiale in godimento nella precedente area, il dipendente conserva ad personam – in tutto o in parte. La posizione economica in godimento fino a concorrenza del precedente trattamento economico (stipendio più posizione economica). Inoltre, la posizione economica conservata ad personam è riassorbita con il passaggio a posizione stipendiale successiva o in caso di acquisizione di nuova posizione economica nella nuova area di inquadramento.

La nostra posizione

[Posizioni economiche Ata, Uil: attribuire i 64,5 milioni di euro ai lavoratori in attesa da anni - UILSCUOLA](#)